Allegato "B" al
N. 38633/18815
di repertorio.

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

1.- È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico ODV" (siglabile A.B.E.O. Liguria ODV) che assume la forma giuridica di Associazione. L'A.B.E.O. Liguria è apartitica, aconfessionale, democratica; esclude qualsiasi scopo di lucro e ha personalità giuridica di diritto privato. L'Associazione è stata costituita in data 9 febbraio 1982 a rogito notaio Giuseppe Moro rep 103014/22743 ed è munita di personalità giuridica in forza di delibera n. 437 del 17.4.2003 della Giunta Regionale della Regione Liguria.

2.- L'Associazione ha durata illimitata.

3.- In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4.- L'Associazione, per il miglior conseguimento dei propri scopi, ha la propria sede operativa e legale in Genova, Il Consiglio Direttivo, con semplice delibera, ha la facoltà di spostare la sede legale e operativa nell'ambito del Comune di Genova e di stabilire l'apertura di altre sedi operative.

ART. 2 – Finalità e Attività

1.- L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 tra cui in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

b) l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

c) beneficenza, sostegno a distanza erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2.- In particolare, A.B.E.O. Liguria persegue i seguenti obbiettivi:

- essere di sostegno ai bambini e agli adolescenti malati emato-oncologici o guariti e alle loro famiglie, nell'affrontare i differenti problemi che si possono presentare;
- operare a favore dei bambini e degli adolescenti affetti da tali patologie anche affiancando la propria attività ad Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche e Giuridiche di Diritto Pubblico e/o Privato, siano essi italiani o stranieri, al fine di assicurare il trattamento ottimale nel corso della malattia e favorire il reinserimento nella vita normale. Allo scopo l'Associazione si dota di alloggi ove ospitare le famiglie dei bambini e degli adolescenti prima, durante o dopo il ricovero presso l'Ospedale Gaslini;
- dare voce alle esigenze dei genitori e dei guariti e sollecitare in ogni modo la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita, alle attività e agli organi direttivi della Associazione;
- migliorare le conoscenze mediche supportando la realizzazione di ricerche, partecipazioni a congressi e corsi di formazione, pubblicazioni, indagini statistiche, seminari, etc;
- mantenere rapporti di collaborazione e di confronto con Associazioni Mediche Nazionali

Paolo Fonente

ed Internazionali, con Associazioni di Genitori aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le Associazioni di Volontariato o Organizzazioni che possano contribuire a risolvere i problemi dei bambini o degli adolescenti emato- oncologici e delle loro famiglie;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate all'emato- oncoematologia pediatrica;
- contribuire a migliorare le attività di cura dei malati ricoverati nel reparto di emato-oncoematologia dell'Ospedale G. Gaslini anche mediante donazione di strumenti diagnostici o fornitura di servizi anche a titolo gratuito.

3.- L'Associazione persegue gli scopi anzidetti operando nei seguenti settori: assistenziale, ospedaliero, scientifico, educativo, informativo.

4.- Tutti i servizi dell'Associazione e le attività prestate dai Soci per conto e a favore dell'Associazione sono espletate a titolo gratuito. Ciò nonostante, per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite del personale alle proprie dipendenze e sia di collaboratori esterni.

5.- Le attività dell'associazione sono svolte in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6.- Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre costituire e/o aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1.- L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1.- L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2.- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell' Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli *organi* sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1.- L'Associazione è a carattere aperto.

2.- Gli associati sono le persone fisiche che avendo raggiunto la maggiore età e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3.- L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4.- Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione,

5.- Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota annuale associativa trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di Legge (in caso di persona giuridica) esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1.- Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale non è rimborsabile e rimane di proprietà dell' Associazione.

2.- Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell' Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3.- Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l 'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento deli' Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 7 - Elenco dei Soci

1.- L'elenco aggiornato dei Soci (o Albo dei soci) dovrà essere redatto dopo il 31 dicembre di ciascun anno, possibilmente entro il mese di gennaio, in modo da fornire al Consiglio Direttivo gli strumenti necessari per deliberare le variazioni intervenute negli associati, anche agli effetti della successiva convocazione assembleare.

ART. 8 –Soci Volontari e assicurazione obbligatoria

1.- L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I soci-volontari possono operare oltre che nelle strutture dell'Associazione anche all'interno degli Istituti di cura che sul Territorio. Essi, nel perseguire gli scopi sociali, aiutano le famiglie

Paolo Sorrento

dei malati in cura presso l'Ospedale G. Gaslini nelle diverse difficoltà che queste possono incontrare, organizzano o mettono in atto i servizi di accoglienza e le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo, divulgano le finalità dell'Associazione, raccolgono fondi ad essa destinati e si adoperano per il miglior funzionamento deli 'Associazione stessa.

2.- Le prestazioni dei soci volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3.- Al socio volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/Z017. Le spese devono essere previamente autorizzate dall'organo di controllo;

4.- La qualifica di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il socio volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria,

5.- L'Associazione deve assicurare i soci volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art, 18 del D. Lgs. 117/17.

6.- L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i soci volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art 8-bis Volontari

Sono volontari tutte le persone fisiche che dopo selezione e formazione al servizio, prestano attività a favore dell'Associazione in modo personale spontaneo e gratuito. Tale attività è svolta in conformità delle disposizioni adottate dall'Associazione a tutela degli scopi di interesse generale prefissati.

L'ammissione del volontario è sottoposta ad approvazione del Presidente o del Vice Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art, 18 del D. Lgs. 117/17.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente con cui il volontario svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari.

Le persone messe alla prova (M.A.P) che svolgono attività presso l'Associazione in conformità della legge e della Convenzione con il Tribunale di Genova sono considerati Volontari ai sensi e per gli effetti del presente articolo. Quale norma di natura transitoria all'entrata in vigore del presente statuto i MAP vengono cancellati dall'elenco dei soci,

ART. 9 - Comitato Tecnico Scientifico

1.- Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre a cinque membri, rappresentativi delle diverse specializzazioni, nominati dallo stesso Consiglio Direttivo, sentiti i responsabili delle diverse Unità Operative Semplici afferenti all'emato-oncologia dell'istituto Gaslini. I membri del Comitato possono nominare dei delegati. Compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- Informare il Consiglio Direttivo sull'esistenza, all'interno dell'istituto G. Gaslini o di altri centri di Emato-Oncologia Pediatrica della Liguria, di problemi che possano ridurre il livello di qualità del trattamento di assistenza e terapia dei piccoli pazienti;
- Esprimere pareri in merito a proposte di spesa per acquisti di attrezzature, finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca, rimborsi spese di viaggi per partecipazioni a congressi;
- Consigliare attività, iniziative e acquisti per migliorare l'assistenza medica o il soggiorno dei piccoli ricoverati.

ART. 10- Organi sociali, gratuità e durata

1.- Sono organi dell 'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Organo direttivo denominato "Consiglio Direttivo"
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- L'Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- L'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/Z017)

2.- Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell' 'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e comunque nei limiti di legge.

3.- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Il Presidente non può essere eletto per più di tre volte consecutive.

ART. 11 - Assemblea

1.- L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2.- Tutti i Soci hanno il diritto-dovere di partecipare all'assemblea.

3.- Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

4.- È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera inoltrata per posta ordinaria, fax, e-mail e viene pubblicato sul sito web se esistente.

5.- L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

Paolo Sorrentino

6.- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

7.- Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

8.- Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare con delega scritta, sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

9.- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

10.- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11.- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12.- L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

13.- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14.- L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sempre in numero dispari;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri del Consiglio direttivo previamente eletti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consultivo e preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei Lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - Organo di amministrazione

1.- L'Organo di Amministrazione denominato "Consiglio Direttivo" è eletto dall'assemblea ed è composta da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382

del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.

2.- Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3.- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4.- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5.- La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6.- L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7.- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro subordinato con il personale e degli eventuali contratti di collaborazione professionale;
- nomina se ritenuto un Direttore Generale anche tra i soci o sia mediante stipula di contratto di lavoro subordinato che tramite altre forme di collaborazione;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e volontari;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- delibera sull'esclusione dei soci per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- stabilisce l'ammontare della quota sociale ed il termine di pagamento.

8.- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se *non* si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede.

ART. 13 Il Presidente

1.- Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

2.- Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, il suo mandato

Paolo Forenti

coincide con quello del Consiglio Direttivo. Mantiene i rapporti con l'amministrazione dell'Istituto G. Gaslini. È autorizzato a riscuotere ed effettuare i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

3.- Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. In tal caso il nuovo Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla prima assemblea annuale utile.

4.- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Sovraintende e coordina l'attività dell'Associazione e ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Eventuali rapporti economici con enti finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia dovranno essere previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

5.- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro quarantacinque giorni. Può delegare, autorizzato dal Consiglio, parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura speciale.

6.- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Deposita la propria firma nei conti correnti bancari potendo agire con poteri disgiunti nell'ambito di tali rapporti.

7.- Il Presidente uscente assume la denominazione di "Past President" con la funzione di supportare con la sua esperienza il nuovo Presidente, nel primo mandato triennale, nella logica di continuità degli scopi dell'Associazione e, in tale funzione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 14 - Organo di controllo

1.- L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico *o* in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si *applica* l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, *comma* secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2.- L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale

dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3.- L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 Organo di Revisione legale dei conti

1.- È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, *É formato,* in *caso* di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 -Risorse

1.- L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs.117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'Associazione si dota di uno o più appositi conti correnti bancari stabiliti dall'organo amministrativo e intestati all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2.- Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e ciò anche attraverso la vendita dei beni immobili.

ART. 17 - Fondo di dotazione patrimoniale

1.- È istituito un Fondo Comune di dotazione patrimoniale di euro 15.000,00 (quindicimila) di cui euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) costituiscono il Fondo di Garanzia. Il Fondo di dotazione patrimoniale dovrà costituire un'apposita posta del patrimonio netto di bilancio e non potrà essere utilizzato per far fronte ad oneri di gestione. Il Consiglio Direttivo adeguerà l'importo del Fondo Patrimoniale e del Fondo di Garanzia nel caso ciò venga imposto da leggi o norme regolamentari.

ART.18 Bilancio d'esercizio

1.- L'esercizio sociale ha inizio il 01 gennaio e si chiude ii 31 dicembre di ogni anno.

2.- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3.- Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4.- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio,

ART. 19 Bilancio sociale

1.- Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - Libri sociali obbligatori

1.- L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21- Rapporti di lavoro

1.- L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1.- In caso di estinzione a scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 - Statuto

1.- L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 24 -Disposizioni finali

1.- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Paolo Somma Notaio